

TI_GERICHTE 52.2013.97 vom 2. Mai 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-05-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2013.97

FR: TI_GERICHTE 52.2013.97 du 2 mai 2014

IT: TI_GERICHTE 52.2013.97 del 2 maggio 2014

Regeste

Licenza edilizia per la costruzione di due stabili residenziali

Erwägungen

E. 26

ottobre 2004, consid. 2; 52.2000.261 del 14 dicembre 2000, consid. 2). 2.2. Nel caso concreto, l'istante in licenza ha inoltrato dinnanzi al municipio una variante al progetto (piani 27 luglio 2011), tendente ad adeguare lo stabile a valle (A) alla distanza minima (10 m) dal bosco. La variante, riduttiva, ha comportato un ridimensionamento dello stabile con due modeste rientranze simmetriche (spicchi) in corrispondenza degli angoli della facciata a valle. Trattandosi di una variante riduttiva - sottoposta all'autorità dipartimentale - che ha lasciato sostanzialmente immutate le caratteristiche del progetto iniziale, non occorre procedere ad una nuova pubblicazione della domanda. La stessa ha infatti comportato una riduzione del volume e dell'impatto della costruzione sul bosco sottostante; insignificante è la diversa ripartizione interna dei locali degli appartamenti ai margini, la cui destinazione, come confermano i piani aggiornati prodotti dal ricorrente CO 1 dinnanzi al Governo, al di là delle superfici ridotte, è rimasta invariata. L'aspetto esteriore dello stabile, dal profilo del linguaggio architettonico, non è stato sovvertito (cfr. Adelio Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 16 n. 900). La variante non ha toccato i diritti dei vicini oppositori, che hanno potuto prendere compiutamente posizione dinnanzi all'autorità di ricorso, mentre ha tolto un momento di contrasto da loro stessi eccepito. Neppure dal profilo della polizia del fuoco o dei provvedimenti in materia energetica è dato di vedere per quale motivo occorrerebbe ripetere la procedura: considerata la scarsa importanza della variante, è sufficiente che l'attestato antincendio rispettivamente la dichiarazione sui provvedimenti in materia energetica siano, se del caso, adeguati in sede di certificato di collaudo (art. 41d cpv. 4 LE) rispettivamente di attestato di conformità della realizzazione (art. 35 regolamento sull'utilizzazione dell'energia del 16 settembre 2008; RUEn; RL 9.1.7.1.6). Nemmeno l'autorità dipartimentale, interpellata dal Servizio dei ricorsi, ha sollevato obiezioni al riguardo. Da respingere è la relativa generica censura degli insorgenti, che non lamentano del resto alcuna lesione del diritto sostanziale. 3. Complementi e completezza della domanda di costruzione 3.1. Secondo l'art. 11 cpv. 1 del regolamento d'applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1), i progetti devono fornire tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente comprensibili la natura e l'estensione delle opere oggetto della domanda. L'autorità, soggiunge la norma (cpv. 3), può all'occorrenza chiedere informazioni o completamenti. L'esigenza di completezza della documentazione da allegare alla domanda di costruzione è volta, da un lato, a permettere all'autorità di esperire un esame approfondito ed esauriente della conformità dell'intervento per rapporto alle disposizioni concretamente applicabili, dall'altro, a definire esattamente i limiti della

licenza che viene semmai accordata al richiedente. La disposizione che permette all'autorità di chiedere di precisare e completare domande di costruzione carenti è espressione del principio di proporzionalità e del conseguente divieto di formalismo eccessivo. Non è tanto un diritto, quanto piuttosto un dovere dell'autorità, che non può respingere domande di costruzione lacunose dal profilo della documentazione allorché il difetto può essere facilmente sanato chiedendo all'istante di completarle o di fornire le informazioni mancanti (cfr. STA 52.2011.520 del 9 luglio 2012, consid. 2.1; 52.2010.171 del 22 giugno 2010, consid. 2.1.).

3.2. Eventuali carenze formali della domanda di costruzione devono in primo luogo essere rimosse davanti al municipio. Se l'autorità comunale non procede nelle sue incombenze, spetta al Consiglio di Stato, nell'ambito dell'accertamento d'ufficio dei fatti rilevanti, esigere quei chiarimenti o complementi che si rendessero necessari, salvaguardando il diritto di essere sentito delle parti. Ciò vale segnatamente allorquando le informazioni mancanti possono essere acquisite facilmente (cfr. RDAT I-1995 n. 19, consid. 3.1 in fine; cfr. anche STA 52.2010.171 citata, consid. 2.4). Parimenti, nulla impedisce all'istante in licenza, segnatamente in presenza di una contestazione, di produrre spontaneamente davanti all'autorità di ricorso documenti mancanti o aggiuntivi (ad es. perizie, studi, ecc.) tendenti ad accertare la conformità del progetto con il diritto applicabile (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 57 LPamm, n. 1; cfr. anche STA 52.2010.171 del 22 giugno 2010, consid. 2.2). Riservate le modifiche (varianti) di progetto di una certa importanza, che stravolgono il progetto nei suoi tratti essenziali (cfr. art. 16 cpv. 1 LE), la produzione di simili complementi non soggiace a particolari formalità.

3.3. Nel caso concreto, l'insorgente CO 1 ha presentato dinnanzi al Governo - in sede di risposta - una serie di documenti di cui i vicini lamentavano la mancanza: 1. le sezioni ufficiali del geometra revisore; 2. il calcolo dell'area verde; 3. la relazione tecnica relativa al serbatoio dell'olio; 4. lo studio sulle immissioni foniche degli impianti; 5. il calcolo della superficie edificabile; 6. il calcolo dell'indice di sfruttamento; 7. il piano dell'area di svago; 8. copia di tutti piani approvati e aggiornati, con le rettifiche apportate in quella sede ai muri della sistemazione esterna e alla pendenza della rampa (P09a-P20a). Nella misura in cui si trattava di documenti (1-7) che si limitavano a completare gli atti della domanda di costruzione del progetto approvato rispettivamente a dimostrare la sua conformità con il diritto materiale concretamente applicabile, non è dato di vedere per quale motivo il beneficiario del permesso non potesse produrli. Sia gli oppositori, sia il municipio e l'autorità dipartimentale hanno potuto prendere conoscenza di questi atti - come pure degli ulteriori annessi di cui si dirà qui di seguito - pronunciandosi in merito, nella misura in cui lo hanno ritenuto necessario. Nulla ostava inoltre alla produzione, senza particolari formalità, di tutti i piani approvati e aggiornati (8), con le rettifiche apportate ai muri della sistemazione esterna e alla pendenza della rampa. Gli emendamenti apportati dinnanzi al Governo non hanno comportato una modifica sostanziale del progetto approvato: né la riduzione dell'altezza del muro di sostegno a fianco della rampa d'accesso, né di quello di controriva a monte (ovest) dello stabile B, né dei muri che sorreggono il pendio terrazzato a nord di questo edificio (più bassi e distanti l'uno dall'altro). La variante, riduttiva, tendente a rimuovere le obiezioni sollevate dai ricorrenti - ai quali, come detto, è stata sottoposta - non li ha menomati nell'esercizio dei loro diritti di difesa. Da respingere è la loro censura. Così sollecitato dal Servizio dei ricorsi, il ricorrente CO 1 ha inoltre introdotto con la duplice: - il piano di cantiere (indicativo); - il piano degli scavi (indicativo); - l'approfondimento geologico e della sicurezza statica dell'edificio; - il piano di dettaglio degli scarichi delle acque

meteoriche nel reale. Neppure la produzione di questa documentazione, in ossequio al principio inquisitorio che informa la procedura di ricorso, prestava il fianco a critiche. Al di là della loro rilevanza, gli accertamenti disposti dalla precedente istanza non ledevano comunque alcuna disposizione del diritto. Non richiedevano una ripetizione ab initio della procedura di rilascio del permesso. Non mette invece conto di pronunciarsi sulla variante di progetto introdotta, in via del tutto subordinata, dal beneficiario del permesso con la duplice 9 ottobre 2012 al fine di eventualmente adeguare lo stabile alle distanze pretese dai vicini ricorrenti. Questa modifica, peraltro di scarsa importanza, come si vedrà più avanti (cfr. infra consid. 4), non ha infatti ragion d'essere. 3.4. RI 1 e RI 2 eccepiscono ancora, nonostante i complementi di cui si è detto, la carenza della domanda di costruzione. A torto.

3.4.1. L'istante in licenza ha confermato dinanzi all'Esecutivo cantonale che è prevista la demolizione del box autorimessa (part. _____; cfr. estratto mappa catastale) addossato al rustico (part. _____): la circostanza risulta dai piani (dai quali gli stessi oppositori l'hanno peraltro dedotta), che prevedono di realizzare parte della rampa d'accesso sulla superficie ricavata dalla demolizione del box. L'accessorio, che interessa una superficie ridotta (18 mq), non è una costruzione protetta; alla sua demolizione non si oppongono impedimenti di diritto pubblico; neppure i vicini ricorrenti lo pretendono. La loro censura è da respingere. 3.4.2. Parimenti da respingere è l'obiezione riferita al cantiere. Di regola, dalla procedura di rilascio del permesso esulano questioni che attengono alla progettazione esecutiva dell'opera (cfr. RDAT I-1998 n. 37 in fine), come pure problematiche legate alla sua esecuzione (metodo di costruzione, impiego di determinate installazioni, ecc.) che, a questo stadio della progettazione, sono generalmente ancora sconosciute (cfr. DTF 121 II 378 consid. 14). In tal senso, anche gli art. 9 segg. RLE che stabiliscono il contenuto della domanda di costruzione e dei progetti non contemplano l'obbligo per l'istante in licenza di presentare un piano di cantiere (con indicazioni sulla posizione dei diversi macchinari, ecc.), mentre l'art. 23 cpv. 2 RLE precisa che informazioni che attengono alla fase di cantiere (modi di esecuzione, macchine impiegate, ecc.) vanno notificate al municipio solo prima dell'inizio dei lavori (cfr. STA 52.2012.170 del 29 aprile 2013, consid. 2.6). Per principio, i vicini non possono pertanto pretendere la presentazione di un piano di cantiere. Così sollecitato dalla precedente istanza, il beneficiario del permesso lo ha comunque prodotto davanti al Governo, senza peraltro suscitare obiezioni da parte dei ricorrenti (cfr. loro scritto 6 novembre 2012). Dal profilo ambientale, in sede di avviso cantonale l'autorità dipartimentale ha inoltre richiamato la Direttiva sul rumore dei cantieri (versione aggiornata 24 marzo 2006) e la Direttiva aria cantieri (edizione attualizzata del 1° gennaio 2009) emanate dall'Ufficio federale dell'ambiente, determinando e rendendo vincolanti determinati gruppi di provvedimenti da rispettare (cfr. avviso pag. 2 e 3). Anche questo modo di procedere, conforme alla prassi, va esente da critiche (cfr. ad esempio: STA 52.2011.520 del 9 luglio 2012, consid. 2.5; 52.2012.112 del 19 febbraio 2013, consid. 2.4). Non occorre a questo stadio una maggiore definizione di questi aspetti, come genericamente pretendono i vicini ricorrenti. Analoga conclusione vale per le sommarie censure relative alle vibrazioni: le condizioni dettate dall'autorità dipartimentale (cfr. avviso n. 79236, pag. 4) non appaiono criticabili. Né si vede con quale prognosi, a questo stadio di causa, dovrebbero essere maggiormente concretizzate. 3.4.3. L'istante in licenza ha annesso alla domanda di costruzione una perizia geologica ("Relazione geologica-tecnica" settembre 2010 della _____), che, su richiesta del Governo, è stata aggiornata e approfondita (cfr. "Approfondimento geologico-tecnico" ottobre 2012) per dimostrare la fattibilità geologica del complesso edilizio, segnatamente la compatibilità con

le esigenze della sicurezza. La presentazione di una simile perizia geologica riflette l'art. 31bis cpv. 2 NAPR, che la esige per ogni intervento che modifichi lo stato dei fondi nelle zone, come in concreto, esposte a basso e medio pericolo di movimenti di versante. A torto i ricorrenti lamentano invece genericamente, che il referto sarebbe incompleto poiché sprovvisto dell' indicazione delle misure costruttive di protezione diretta esatte dall'art. 31bis cpv. 2 NAPR: il citato "Approfondimento" conferma infatti la fattibilità geologica del progetto approvato (variante riduttiva), senza particolari misure costruttive ai fini della stabilità degli edifici e del complesso edificio-versante (cfr. Approfondimento, conclusione ad pag. 7, secondo paragrafo). Considerato che neppure i ricorrenti contestano le conclusioni di questo referto, avallato dall'autorità dipartimentale (cfr. osservazioni 15 novembre 2012 della Sezione forestale), non mette conto di soffermarsi ulteriormente su tale questione. Per il resto, la definizione degli aspetti di dettaglio relativi alla sicurezza dell'opera (calcoli statici, raccomandazioni della perizia sul consolidamento dello scavo, ecc.) esula dalla presente procedura di rilascio del permesso, per rientrare nei limiti della progettazione esecutiva (cfr. RDAT I-1998, n. 37; STA 52.2009.137 del 7 settembre 2009, consid. 5; cfr. anche supra consid. 3.4.2) - che il comune è peraltro tenuto ad accompagnare (cfr. citate osservazioni della Sezione forestale; cfr. anche art. 35 LE).

4. Distanze da confine e tra edifici

4.1. L'edificazione di costruzioni su grandi superfici, ovvero su terreni aventi una superficie edificabile complessiva di oltre 4'000 mq, come in concreto, è retta dall'art. 14 NAPR, che permette di accordare determinate facilitazioni (altezze, indici). L'art. 14 cpv. 2 NAPR stabilisce in particolare, che in caso di costruzioni con altezza maggiore a quella prescritta nella zona, la distanza dal confine non deve essere inferiore a metà dell'altezza massima dell'edificio . La distanza è misurata nel punto in cui l'edificio più si avvicina al confine (cfr. art. 41 cpv. 1 regolamento di applicazione delle legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 7.1.2.1.1). Se la distanza deve essere stabilita in funzione dell'altezza dell'edificio, determinante è la quota della facciata prospiciente, ovvero di quella che si rivolge verso il confine della proprietà contermina. Trattandosi della distanza dal fondo retrostante su terreni in pendio, l'altezza si misura pertanto sul fronte a monte e non su quello a valle (cfr. RDAT 1978 n. 53; STA 52.1994.17 citata, consid. 2.3; Adelio Scolari , Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 39 LE, n. 1200). Ricalcando quanto prescrive l'art. 39 cpv. 3 LE, l'art. 9 cpv. 1 NAPR stabilisce che la distanza tra edifici equivale alla somma delle rispettive distanze da confine. Determinante ai fini della misurazione, è la situazione delle due facciate contrapposte.

4.2. Nel caso concreto, gli stabili (A e B) controversi sono integrati in un complesso edilizio su una grande superficie, che sfrutta le maggiori altezze concesse dall'art. 14 cpv. 1 NAPR. Di per sé, soggiacciono dunque alla distanza prescritta dall'art. 14 cpv. 2 NAPR. Nessuna delle parti lo contesta. Controversa è anzitutto la distanza dell'edificio B dal fondo retrostante (part. _____). La facciata dello stabile è alta verso monte m 8.80; la sua distanza dal confine è pari a m 4.80 (cfr. piano P07 del 27.3.2012): rispetta dunque quella minima (m 4.40, ovvero m 8.80 x ½) esatta dall'art. 14 cpv. 2 NAPR. Ossequia comunque anche quella minima (m 4.50) esatta dall'art. 9 cpv. 2 NAPR per gli edifici in zona RE3, alti fino a m 10.50 (cfr. art. 40 lett. d NAPR). Invano i vicini ricorrenti pretendono di misurare la distanza per rapporto all'altezza della facciata a valle. La circostanza che la quota del fronte a valle sia più elevata dipende unicamente dall'andamento naturale (in declivio) del terreno, ma, in pratica, non provoca inconvenienti né turbative al vicino proprietario di fondi posti sul lato contrapposto (cfr. RDAT 1978 n. 53). Non pregiudica le finalità perseguite dalle distanze, in particolare l'insolazione, l'aerazione e l'illuminazione naturale delle abitazioni a monte, che anzi - come

giustamente rileva il beneficiario del permesso (cfr. risposta 5 aprile 2013, pag. 6 seg.) - risultano agevolate proprio a causa della pendenza del terreno. La facciata a valle dello stabile B è alta m 13.50 dal terreno sistemato ; il fronte dirimpettaio dell'edificio A è alto m 7.50 (cfr. sezioni). La loro distanza, pari a ca. m 12.40 (cfr. piano P06), rispetta dunque quella minima $[10.40 \text{ m} \approx (13.50 \text{ m} \times \frac{1}{2}) + (7.50 \text{ m} \times \frac{1}{2})]$ risultante dalla somma delle rispettive distanze da confine ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 NAPR. Parimenti rispettato è questo parametro se, per la facciata a monte dell'edificio A, alta meno di m 10.50, si considera la distanza minima (4.50 m) esatta dall'art. 9 cpv. 2 NAPR ($6.75 \text{ m} + 4.50 \text{ m} = 11.25 \text{ m}$). In analogia alle stesse considerazioni di cui si è detto poc'anzi, da respingere è invece la pretesa dei vicini ricorrenti di misurare la distanza tra i due edifici in funzione dell'altezza (ca. m 13.50) della facciata a valle dello stabile A.

4.3. Ferme queste premesse, non può invece essere tutelato il giudizio governativo che, pur considerando il complesso edilizio conforme alle norme sulle distanze, ha ritenuto che d' altra parte però, la soluzione proposta in sede di duplice con il piano P07 (..) risolve ogni eventuale possibile censura a tal proposito portando (a) la distanza dal confine retrostante a ml 6.75 e (b) la distanza tra gli edifici A e B a ml 12.75 . Come obietta il ricorrente CO 1, tale proposta è infatti stata da lui formulata in via del tutto subordinata , qualora l'autorità di ricorso avesse riscontrato il difetto lamentato dai vicini oppositori (cfr. sua duplice 9 ottobre 2012 al Governo, pag. 8 e 9). Non sussistendo alcun difetto, il Governo non poteva ritenerla vincolante. Su questo punto, il giudizio deve pertanto essere annullato, così come richiesto dall'CO 1 con la sua impugnativa.

4.4. Da respingere è infine la censura riferita all'art. 9 cpv. 2.2. NAPR, secondo cui le costruzioni a cavallo dei confini sono ammesse soltanto quando sia provato che è in corso la procedura di riunione dei fondi. In concreto, in sede di rilascio del permesso il municipio ha imposto (auspicato) a titolo di condizione del permesso (4b) la riunione dei fondi. L'istante in licenza ha dal canto suo confermato che i fondi interessati dal progetto in questione verranno riuniti in un unico fondo non appena la licenza edilizia sarà cresciuta in giudicato. Ciò che, alla luce dell'art. 9 cpv. 2.2. NAPR, appare senz'altro sufficiente. La decisione del municipio non risulta lesiva del diritto. La norma non impone infatti che i fondi siano riuniti già prima del rilascio del permesso. Neppure l'art. 14 NAPR che disciplina l'edificazione su grandi superfici peraltro lo esige, limitandosi in sostanza a richiedere l'accordo dei proprietari di più fondi impegnati per un'edificazione comune.

5. Distanza dal bosco

5.1. Secondo l'art. 6 della legge cantonale sulle foreste 21 aprile 1998 (LCFo; RL 8.4.1.1), il piano regolatore fissa la distanza degli edifici e degli impianti dal bosco (cpv. 1). Edifici ed impianti, soggiunge l'art. 6 cpv. 2 LCFo, devono rispettare una distanza di almeno 10.00 m dal bosco. In tal senso, il PR di Chiasso fissa una distanza minima di m 10.00 dal limite del bosco (cfr. art. 9 cpv. 5 NAPR). L'art. 6 cpv. 3 LCFo stabilisce che, in casi eccezionali e con il consenso dell'autorità cantonale, il municipio può concedere deroghe sino a 6.00 m dal limite del bosco (art. 6 cpv. 3 LCFo). Dall'iter legislativo risulta in particolare che la deroga di cui all'art. 6 cpv. 3 LCFo deve essere concessa in maniera restrittiva e solo quando sia data una situazione eccezionale. Ciò è il caso, segnatamente , quando un fondo edificabile secondo il piano regolatore possa essere edificato per l'uso proprio soltanto mediante una deroga (cfr. STA 52.2011.296 del 28 febbraio 2012, consid. 2.2. con rinvii ai materiali legislativi). L'art. 13 RCLFo, che concretizza l'art. 6 cpv. 3 LCFo, prevede segnatamente che le deroghe alla distanza minima dal bosco sino a 6.00 m possono essere concesse per edifici principali ed impianti se, a causa delle caratteristiche del fondo, ne è impedita un'utilizzazione razionale secondo i parametri di zona (cfr. cpv. 2). Di contenuto analogo è l'art. 9 cpv. 5 NAPR. Appurata la

necessità della deroga, precisa ancora l'art. 13 cpv. 4 RLCFo, la Sezione forestale formula il preavviso vincolante tenendo conto in particolare del valore ecologico del bosco, del pericolo d'incendio, delle possibilità di taglio e d'esbosco e della sua accessibilità. Le eccezioni alla distanza legale minima dal bosco vanno valutate alla luce delle funzioni forestali protette giusta l'art. 17 LFo. Determinante è la questione a sapere se, a causa della stretta vicinanza di una costruzione al bosco, una di queste funzioni sia seriamente messa in pericolo (cfr. STA 52.2011.296 citata, consid. 2.2.; Alois Keel/Willi Zimmermann, Bundesgerichtliche Rechtsprechung zur Waldgesetzgebung 2000-2008, in URP 2009, pag. 277 con rinvii).

5.2. Nel caso concreto, il progetto prevede l'accesso al complesso residenziale attraverso una rampa perpendicolare alla strada cantonale a monte (nord). La rampa si riallaccia all'accesso sterrato esistente alle part. _____, che viene allargato verso ovest mediante la demolizione del box garage a lato del rustico (part. _____). L'accesso si insinua tra quest'ultimo e il bosco situato più a est, al quale si avvicina fino a m 7.39. In sede di avviso cantonale, la Sezione forestale ha ritenuto che fossero dati gli estremi per la concessione di una deroga ai sensi dell'art. 6 cpv. 3 LCFo, accogliendo la richiesta formulata dall'istante in licenza con la variante 9 marzo 2012. L'autorità, che ha ulteriormente motivato il suo preavviso dinnanzi al Governo, ha in particolare considerato la natura dell'impianto, che riprende l'accesso esistente, l'impossibilità di creare un accesso razionale e confacente viste le caratteristiche morfologiche del terreno e l'andamento del limite del bosco, l'assenza di un pregiudizio all'area silvestre sottostante tenuto conto delle sue funzione e il suo valore ecologico, come pure l'entità contenuta della deroga (cfr. _____, osservazioni 15 novembre 2012 della Sezione forestale; inc. _____, avviso cantonale 16 maggio 2012 e osservazioni 11 luglio 2012 della Sezione forestale). La conclusione dell'autorità dipartimentale, avallata dal Governo, merita conferma.

Considerato il fronte del terreno a confine con la strada cantonale e la situazione dei luoghi, è innegabile che la fascia di rispetto del bosco grava alla fin fine l'unica area sulla quale la formazione di un accesso, secondo l'uso razionale, risulta possibile. Area che, come rilevato dalle precedenti istanze, è oltretutto già destinata a questo scopo. La formazione dell'accesso al complesso a monte (ovest) dell'edificio esistente (part. _____) non risulta invece esigibile, poiché richiederebbe lo sbancamento della collina che si innalza su quel versante. Ancor meno può essere pretesa la demolizione di tale edificio: neppure i vicini lo affermano. Il progetto prevede comunque la demolizione dell'autorimessa ad esso annessa (_____), proprio per ricavare il massimo della superficie su questo versante. D'altro canto, l'area in deroga alla distanza minima dal bosco sottostante si riduce ad un fazzoletto di strada - lungo una quindicina di metri e largo un paio - che, secondo quanto stabilito dall'autorità dipartimentale, non ne mette in pericolo le funzioni. Neppure i ricorrenti lo contestano. Stante quanto precede, tenuto conto della latitudine di giudizio di cui fruiscono le autorità decidenti nell'interpretazione delle nozioni giuridiche indeterminate, fra le quali rientra quella di caso eccezionale, la valutazione della situazione del fondo in questione operata dalla Sezione forestale, e su questa scorta, dal municipio, appare dunque sostenibile. Neppure l'entità della deroga sino alla distanza di m 7.39 dal limite del bosco integra quindi gli estremi di una violazione del diritto, segnatamente per abuso di potere.

6. Distanze dal corso d'acqua 6.1. Secondo l'art. 41 c cpv. 1 OPAC, nello spazio riservato alle acque è consentito realizzare esclusivamente impianti ad ubicazione vincolata e d'interesse pubblico, come percorsi pedonali e sentieri, centrali idroelettriche ad acqua fluente o ponti. Nelle zone densamente edificate, soggiunge la norma, l'autorità può autorizzare deroghe per impianti conformi alla destinazione della zona, purché non vi si

oppongano interessi preponderanti. Lo spazio riservato ai corsi d'acqua è concretizzato dall'art. 41 a OPAC. Ai sensi di questa norma, è un corridoio formato dall'alveo naturale e dalle due sponde, determinato in base alla larghezza naturale del corso d'acqua. L'alveo non deve necessariamente trovarsi al centro di questo corridoio (cfr. avamprogetto dell'11 maggio 2010, rapporto esplicativo dell'Ufficio federale dell'ambiente, pag. 8). Riservate le zone enumerate dall'art. 41 a cpv. 1 OPAC (biotopi d'importanza nazionale, cantonale o regionale, paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale, ecc.), di principio, secondo l'art. 41 a cpv. 2 OPAC, questo spazio deve essere largo almeno: (a) 11 metri per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale inferiore a 2 metri; (b) 2.5 volte la larghezza del fondo dell'alveo più 7 metri per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale compresa tra 2 e 15 metri. Tale larghezza corrisponde allo spazio minimo necessario per assicurarne le funzioni e proteggere contro le piene (cfr. citato rapporto dell'UFAM, pag. 8). Può comunque essere aumentata, se necessario secondo uno dei motivi indicati al cpv. 3. Secondo il cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011, spetta ai cantoni determinare, entro il 31 dicembre 2018, lo spazio riservato alle acque conformemente all'art. 41 a OPAC (nonché all'art. 41 b OPAC, per le acque stagnanti). Finché ciò non è avvenuto, dispone il cpv. 2 della citata norma transitoria, le prescrizioni per gli impianti di cui all'art. 41c cpv. 1 e 2 OPAC si applicano ad ogni lato lungo le acque in una fascia larga (a) 8 metri in aggiunta alla larghezza del fondo dell'alveo esistente, per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo non supera i 12 metri di larghezza, (b) 20 metri, per i corsi d'acqua con un fondo dell'alveo di larghezza superiore ai 12 metri e (c) 20 metri, per le acque stagnanti con una superficie superiore a 0.5 ettari. A differenza dell'art. 41a OPAC, la disposizione transitoria si riferisce alla larghezza attuale dell'alveo dei corsi d'acqua, non a quella naturale; regola, questa, che tiene conto del fatto che molti corsi d'acqua sono corretti e arginati, motivo per cui la larghezza dell'alveo è inferiore a quella naturale (cfr. citato rapporto dell'UFAM, pag. 24). Secondo questa disposizione, deve inoltre essere delimitata una striscia di una determinata larghezza a sinistra e a destra del corso d'acqua, mentre di norma, ai sensi dell'art. 41 a OPAC, come detto, costituisce un corridoio in cui il corso d'acqua non deve necessariamente scorrere al centro (cfr. citato rapporto esplicativo dell'UFAM, pag. 24).

6.2. Nel caso concreto, dalla mappa catastale (e dagli elaborati grafici del PR che la riprendono) risulta che sul terreno dedotto in edificazione vi sono delle acque (cfr. mappa e estratto della part. _____), che inizierebbero a defluire già al di sotto della rampa e si immettono più a valle nel riale _____. L'Ufficio dei corsi d'acqua (UCA), che ha effettuato un sopralluogo, riscontrando una situazione impervia e fittamente boscata, ha negato la presenza di un corso d'acqua in quel punto, il quale scorrerebbe qualche decina di metri più a valle; si tratterebbe semmai, ha aggiunto, di un inizio di un sottobacino imbrifero (cfr. scritto dell'UCA all'UDC del 20 luglio 2012, pag. 1). A fronte di questi rilievi - che il Governo ha semplicemente omesso di considerare - è perlomeno dubbio che la copertura del suolo che il registro fondiario definisce quali acque sia assimilabile, in quel punto, ad un corso d'acqua che richiama le distanze esatte dall'art. 41 c OPAC. La questione può rimanere aperta. Anche se fosse un corso d'acqua infatti, la rampa d'accesso soprastante non entra in ogni caso in conflitto con lo spazio ad esso riservato, situandosi ad una distanza di almeno una decina di metri dal margine rivolto a sud, dunque superiore a quella minima (8 m + larghezza dell'alveo) esatta dal cpv. 2 delle disposizioni transitorie della modifica dell'OPAC del 4 maggio 2011. Determinante è infatti la striscia delineata a sinistra e a destra del corso d'acqua, perpendicolarmente ad esso. Contrariamente a quanto pretendono i vicini

ricorrenti, il corso d'acqua non chiama invece distanza verso monte. Sebbene per motivi diversi, anche su questo punto, nella conclusione, il giudizio governativo resiste dunque alle loro critiche.

7. Accesso sufficiente

7.1. L'autorizzazione a costruire può essere rilasciata solo se il fondo è urbanizzato (art. 22 cpv. 2 lett. b legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio; LPT; RS 700). Un fondo è urbanizzato solo se dispone, fra l'altro, di un accesso sufficiente ai fini della prevista utilizzazione (art. 19 cpv. 1 LPT). La nozione di accesso sufficiente attiene al diritto federale, il quale stabilisce tuttavia unicamente principi generali, mentre i requisiti di dettaglio sono eventualmente fissati dal diritto cantonale e comunale (DTF 123 II 337 consid. 5b; 117 Ib 308 consid. 4a; R DAT I-2003 n. 59 consid. 3; André Jomini, in: Kommentar zum Bundesgesetz über die Raumplanug, ad art. 19 n. 2, 10 e 19). L'esigenza di un accesso sufficiente si riallaccia a considerazioni di polizia del traffico, sanitaria e del fuoco. L'accesso deve essere tale da non compromettere la sicurezza della circolazione stradale e la fluidità del traffico. Deve inoltre garantire ai mezzi di soccorso la possibilità di accedere liberamente al fondo. La sufficienza dell'accesso deve essere valutata tenendo conto dell'utilizzazione prevista, segnatamente delle possibilità edificatorie del comparto interessato e delle circostanze concrete (DTF 127 I 103 consid. 7d; 123 II 337 consid. 5b). L'autorità decidente fruisce in proposito di un certa latitudine di giudizio, censurabile da parte delle istanze di ricorso unicamente nella misura in cui perfezioni gli estremi della violazione del diritto (art. 61 LPamm; 121 I 65 consid. 3a). La sufficienza dell'accesso deve di massima essere assicurata sia di fatto, sia di diritto al momento del rilascio del permesso (DTF 127 I 103 consid. 7d; RtiD I-2011 n. 39 consid. 2.2. con rinvii; I-2011 n. 19, consid. 4.1 e rimandi). L'art. 48 cpv. 1 della legge sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr; RL 7.2.1.2), che ricalca il previgente art. 47 in vigore sino al 31 dicembre 2006 (BU 1983, 133 seg.), stabilisce che la formazione di accessi ai fondi è autorizzata se è compatibile con la destinazione della strada e con la sicurezza del traffico. L'art. 46 NAPR stabilisce dal canto suo che gli accessi alle strade devono permettere una buona visibilità e non devono ostacolare il traffico viario, in particolare (lett. b) l'accesso deve avere una profondità di almeno 5 metri dalla proprietà pubblica e una pendenza massima del 5%.

7.2. Nel caso concreto, il progetto prevede l'accesso al complesso edilizio, servito da 34 posteggi interrati, dalla strada cantonale. L'accesso è formato da una rampa perpendicolare alla via pubblica, che ha una lunghezza di una ventina di metri e una pendenza del 5% (cfr. piani annessi alla variante 9 marzo 2012; allegato F - "Rampa d'accesso"; piano P14a sezione F-F del 27 marzo 2012). La strada cantonale, nel tratto in cui si immette la rampa, è rettilinea, ha una larghezza di almeno 6 metri e una pendenza modica; verso monte prosegue rettilinea per un centinaio di metri, mentre più a valle descrive un'ampia curva, che piega a nord-ovest. La velocità è limitata a 50 km/h. Il municipio, che ha sviluppato ulteriormente le sue tesi dinnanzi al Governo, ha essenzialmente ritenuto che l'accesso, preavvisato favorevolmente dall'autorità dipartimentale (cfr. avviso 16 maggio 2012 alla variante), fosse adeguato e sufficiente. Ha considerato che il progetto non determinerebbe un aumento sensibile di traffico e non pregiudicherebbe la sicurezza e la fluidità del traffico sulla strada cantonale; collocato nell'unica ubicazione razionalmente possibile, l'accesso risponderebbe inoltre ai requisiti posti dall'art. 46 NAPR. Il Governo dal canto suo ha in sostanza tutelato queste conclusioni. I vicini ricorrenti non eccepiscono anzitutto - a giusta ragione - che l'accesso in questione risponda ai parametri (lunghezza, pendenza) esatti dall'art. 46 NAPR. Né contestano che l'accesso, come precisato dalla precedente istanza, consentirà ai mezzi di soccorso di raggiungere liberamente il fondo. Essi contestano piuttosto l'aumento, a loro dire massiccio

, del traffico che il progetto determinerà sulla strada cantonale, compromettendone la sicurezza e la fluidità del traffico. A torto. Il complesso, come accennato, prevede 34 posteggi interrati, che, secondo l'esperienza, determineranno circa una cinquantina di movimenti veicolari al giorno (cfr. a titolo di orientamento, tabella 6 a pag. 28, Parkplatzlärmstudie, Bayerisches Landesamt für Um-welt, 6. ed., Monaco 2007). La stima non richiede alcuna perizia. L'incremento di traffico sulla strada cantonale, tenuto conto del traffico giornaliero medio in entrambe le direzioni (1076 + 1045) secondo i rilievi dell'autorità comunale (cfr. tabella Andamento numero veicoli , prodotta in questa sede), è dunque limitato. L'impatto del progetto sulle condizioni di viabilità e della sicurezza è contenuto. L'accesso, come rilevato dal municipio, è inoltre situato oltre la curva, che piega più a valle. Le precedenti istanze non hanno riscontrato problemi di visibilità da questo profilo. I ricorrenti, pur non ritenendola ottimale, non la mettono seriamente in dubbio. Non vi è dunque motivo per non ritenere l'accesso adeguato da questo profilo. Gli utenti della strada sono comunque tenuti a circolare ad una velocità conforme alle condizioni di visibilità (art. 32 cpv. 1 legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958; LCStr; RS 741.01). Ferme queste premesse e considerati la latitudine di giudizio e il margine di apprezzamento che devono essere riconosciuti all'autorità decidente, su questo punto la licenza edilizia non è lesiva del diritto. Da respingere sono le sommarie doglianze dei vicini ricorrenti.

8. Smaltimento delle acque meteoriche

8.1. Secondo l'art. 7 cpv. 2 LPAc, le acque di scarico non inquinate devono essere eliminate mediante infiltrazione giusta le prescrizioni dell'autorità cantonale. Se le condizioni locali non lo permettono, soggiunge la norma, possono essere immesse in un'acqua superficiale; in tal caso occorre provvedere per quanto possibile affinché, in caso di grande afflusso, misure di ritenuta consentano di far defluire l'acqua in modo regolare. Le immissioni non indicate in una pianificazione comunale dello smaltimento delle acque di scarico approvata dal Cantone necessitano del permesso dell'autorità cantonale.

8.2. Nel caso concreto, il complesso edilizio verrà edificato su un terreno non idoneo all'infiltrazione, né alla dispersione superficiale di acque meteoriche. Il progetto, seguendo le indicazioni della perizia geologica annessa alla domanda di costruzione, prevede di conseguenza di convogliare queste acque nel sottostante riale _____, che scorre più a est, nel tratto ritenuto idoneo a ricevere acque supplementari (cfr. allegato 5 alla "Relazione geologica-tecnica" settembre 2010 della _____ e annessa cartografia relativa al PGS). In sede di avviso cantonale, l'Ufficio dei corsi d'acqua (UCA) ha ritenuto la modalità di smaltimento delle acque chiare prevista conforme alla citata relazione geologica-tecnica e al piano generale di smaltimento delle acque (cfr. avviso 73571 del 26 settembre 2011, pag. 7). L'Ufficio ha in particolare avallato la scelta progettuale di convogliare queste acque in due punti diversi del riale, per una distribuzione ottimale del carico da smaltire, così come prospettato dalla citata relazione perizia geologica. Relativamente ai punti di restituzione previsti, l'UCA ha imposto (cfr. citato avviso, pag. 6) di: (a) non porre le condotte di scarico ad una quota superiore del fondo dell'alveo, (b) consolidare gli scarichi con massi e blocchi di pietra naturale e (c) orientarli nella zona di deflusso, rinviando comunque alla fase esecutiva la definizione di dettaglio. Così richiesto, dinnanzi al Governo l'istante in licenza ha prodotto un ulteriore piano delle canalizzazioni, che specifica, mediante schemi e fotografie, le due tratte rispettivamente i due punti (A) e (B) di innesto delle tubazioni ($\bar{A} = m 0.20$), che convogliano con una portata di 42 l/s le acque meteoriche e di drenaggio, nel riale sottostante (cfr. piano citato). Tali punti, secondo il perito geologo, rappresentano quelli con le migliori caratteristiche morfologiche e geologiche per le suddette immissioni (cfr. suo

email del 1° ottobre 2012, prodotto con il citato piano). Alla luce di questo complemento, l'UCA ha in sostanza riconfermato il proprio preavviso favorevole, rinviando alla fase esecutiva e di cantiere - che per prassi è solito accompagnare - la definizione di dettaglio dello scarico, che per evitare erosioni locali non dovrà di principio essere "a caduta" e dovrà essere consolidato. Ferme queste premesse, non vi è motivo per ritenere la prevista modalità di smaltimento delle acque chiare lesiva del diritto. Non vi è motivo per scostarsi dall'avviso della competente autorità cantonale, convalidato anche dal Governo. Nulla permette di dubitare che il riale _____ - per principio ritenuto idoneo a ricevere acque supplementari, ciò che nessuno contesta - non sia anche nel caso concreto in grado di recepire le acque in questione. Dai piani risulta che le stesse avranno una portata assai contenuta (42 l/s) e verranno scaricate in due punti distinti. Da questo profilo, neppure la capacità di deflusso delle acque ai sensi dell'art. 4 della legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua del 21 giugno 1991 (LSCA; RS 721.100) - avente lo scopo di garantire la protezione contro le piene (cfr. art. 1 LSCA) - può seriamente essere messa in discussione. Poco conta invece che il punto di innesto della tubazione, in base al piano presentato davanti al Governo, sia situato a circa mezzo metro d'altezza dallo specchio d'acqua sottostante e non a livello dell'alveo. In sede di progettazione esecutiva - nella quale rientra anche la definizione di questo dettaglio - tale innesto dovrà infatti essere posto a livello del fondo dell'alveo, così come imposto dall'autorità dipartimentale, al fine di scongiurare eventuali erosioni locali. Al suddetto sistema di smaltimento delle acque non osta infine l'art. 27ter cpv. 5 lett. a NAPR: la posa di due tubi di dimensioni contenute ($\varnothing = 20$ cm), collocati in due punti distinti, non altera infatti il corso d'acqua. Non configura un intervento tale da modificarne in modo percettibile le caratteristiche naturali. A maggior ragione se si tiene conto delle condizioni (quota, consolidamento e orientamento dello scarico) imposte dall'autorità dipartimentale di cui si è detto poc'anzi. Ammettere il contrario significherebbe peraltro bandire in generale la possibilità, conforme alla legislazione sulla protezione delle acque, di immettere acque di scarico non inquinate in acque superficiali. Da respingere è la generica censura dei vicini ricorrenti.

9. Inserimento nel paesaggio 9.1. Fino al 1° gennaio 2012, la legislazione del nostro Cantone, segnatamente il decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940 (DLBN; BU 1940, 82) e il relativo regolamento, prevedevano due clausole estetiche generali negative. Per i paesaggi e i panorami pittoreschi vigeva il divieto di deturpazione (art. 2 cpv. 2 DLBN e 3 cpv. 2 lett. d regolamento d'applicazione del DLBN del 22 gennaio 1974, RBN; BU 1974, 83), in base al quale erano vietate le modificazioni dello stato dei fondi tali da compromettere la bellezza e gli altri valori del paesaggio. In particolare, erano vietate le costruzioni, ricostruzioni, o ogni altro intervento stravagante, indecoroso, di mole sproporzionata o in contrasto con il carattere, l'armonia e i valori dell'ambiente circostante in genere (cfr. art. 3 cpv. 2 lett. d RBN). Nei siti dichiarati pittoreschi vigeva invece il divieto di alterazione (art. 3 cpv. 2 lett. c RBN), che imponeva ad ogni intervento di integrarsi convenientemente in un sito, vietando ogni pregiudizio o anche solo la modifica apprezzabile del carattere e dell'armonia dell'ambiente naturale o antropico (cfr. Lorenzo Anastasi/Davide Socchi, La protezione del patrimonio costruito, con particolare riferimento all'inventario ISOS, in RtiD I-2013, pag. 355 segg. con rinvii). La legge sullo sviluppo territoriale, entrata in vigore il 1° gennaio 2012 (cfr. BU 2011, pag. 525 segg. e pag. 621 segg.), ha abrogato e sostituito il DLBN. All'art. 94 cpv. 2, ha in particolare introdotto un principio operativo, che costituisce una clausola estetica positiva, il luogo delle suddette clausole negative. Tale principio, di natura positiva, esige che gli interventi si

inserirsi nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa. L'art. 100 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 7.1.1.1.1) precisa che l'inserimento ordinato e armonioso si verifica quando l'intervento si integra nello spazio circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le preesistenze e le caratteristiche dei luoghi . 9.2. Nel caso concreto, il Governo - avallando l'avviso espresso in sede di rilascio del permesso dall'Ufficio della natura e del paesaggio - ha ritenuto che il progetto in discussione fosse conforme al DLBN, segnatamente che non deturpasse il paesaggio nel quale è inserito, dichiarato pittoresco. Dal profilo del diritto applicabile, il giudizio non può essere tutelato poiché il Consiglio di Stato - che per principio applica il diritto in vigore al momento in cui emana la sua decisione (cfr. RDAT II-1994 n. 22 consid. 3; cfr. STA 52.2012.172 del 11 dicembre 2012, consid. 5) - avrebbe dovuto pronunciarsi, dopo aver interpellato l'UNP, sulla conformità del progetto con l'art. 94 cpv. 2 Lst e non con il DLBN, a quel momento già abrogato. La disposizione di cui all'art. 107 Lst, secondo cui le procedure in corso prima dell'entrata in vigore di questa legge sono concluse secondo il diritto anteriore , concerne infatti unicamente le procedure in corso, ovvero quelle pianificatorie avviate secondo l'ora abrogata legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365). Diversamente da quanto concluso dal Governo, né dal suo testo né dai materiali legislativi (cfr. citato messaggio 9 dicembre 2009 n. 6309) risulta che tale disposizione concerna anche l'applicazione del DLBN, in sede di rilascio del permesso (cfr. STA 52.2012.172 citata, consid. 5). All'omissione è stato comunque posto rimedio in questa sede. Interpellato dal Tribunale, l'Ufficio della natura e del paesaggio ha ritenuto che l'intervento qui controverso rispettasse anche il principio di inserimento ordinato e armonioso prescritto dall'art. 94 cpv. 2 Lst. Partendo infatti dal presupposto che altezze e indici siano rispettosi dei parametri pianificatori vigenti, ha argomentato, considerato quindi che densità edificatoria e volumi proposti corrispondano a quanto permesso, da parte nostra non possiamo che rilevare come l'edificazione si presenti compatta e come la soluzione progettuale proposta si di fatto corretta e opportuna. La costruzione viene infatti concentrata nella parte alta del fondo, il più lontano possibile dal corso d'acqua e viene proposto un blocco unitario, costituito da due elementi emergenti (che contengono gli appartamenti) legati da una piattaforma , che va a formare un complesso che presenta un ordine formale riconosciuto e un inserimento nell'orografia naturale il più rispettoso possibile. La valutazione estetica dell'UNP è sostenibile e conforme agli atti; non procede da un esercizio scorretto del potere d'apprezzamento che gli può essere riconosciuto. Il progetto rispetta i parametri edilizi vigenti; la sola circostanza che possa comportare volumi e sfruttamenti maggiori di quelli degli edifici circostanti, come censurano i ricorrenti, non è sufficiente per considerarlo contrario all'obbligo di inserirsi adeguatamente nel contesto paesaggistico (DTF 115 Ia 363, consid. 3a; 115 Ia 114 consid. 3d; STA 52.2010.147 del 24 agosto 2010, consid. 3.3.1, confermata da STF 1C.442/2010, 1C.448/2010 del 16 settembre 2011, in RtiD I-2012 n. 11, consid. 3.3.; Ana-stasi/Socchi , op. cit., pag. 359 con rinvii). Il complesso è d'altra parte collocato su un terreno all'estremità (est) della zona residenziale estensiva RE3. Formato da quattro fondi per lo più non edificati (in particolare, le part. _____), costituisce in sostanza l'ultimo tassello di quest'area edificabile, a valle della strada cantonale. Non sarà circondato da edifici uni- e bifamiliari. Il blocco del complesso che presenta un ingombro maggiore sarà peraltro ubicato in posizione discosta rispetto agli altri edifici presenti nel comparto, situati più a monte. L'importanza del volume del complesso è inoltre compensato dal fatto di essere inserito su un vasto apprezzamento. Il

progetto non interessa invece un paesaggio naturale protetto, né in particolare il parco naturale del _____. Neppure la presenza di determinati animali nel bosco sottostante osta all'edificazione del terreno. Anche da questo profilo, il giudizio estetico a cui è pervenuto l'UNP resiste pertanto alle critiche degli insorgenti. Contrariamente a quanto rilevano i vicini ricorrenti (osservazioni 26 marzo 2014), l'art. 94 cpv. 2 Lst si limita essenzialmente ad imporre alle costruzioni di inserirsi in modo ordinato ed armonioso nel paesaggio. Non richiede anche che ne migliorino la qualità o lo abbelliscano, apportandovi un valore aggiunto. Ad una simile esigenza accenna invero il messaggio accompagnante la Lst, laddove riconduce il principio dell'inserimento armonioso al postulato sancito dall'art. 3 cpv. 2 lett. b LPT, ravvisandovi un principio che opera nel senso della valorizzazione cioè in modo attivo, che per giurisprudenza è rispettato quando la costruzione produce un effetto favorevole, un abbellimento del quadro generale del paesaggio (cfr. messaggio n. 6309 del 9 dicembre 2009, pag. 117). In mancanza di una chiara ed inequivocabile esplicitazione di questa indicazione a livello del testo di legge, non si può tuttavia scorgere nell'art. 94 cpv. 2 Lst un obbligo più esteso di quello che risulta dal suo tenore letterale. Nemmeno dalla Convenzione europea sul paesaggio del 20 ottobre 2000 (RS 0.451.3), dall'art. 78 Cost. o dall'art. 3 LPT possono essere dedotte indicazioni suscettibili di suffragare l'esistenza di un simile requisito aggiuntivo, attribuendo all'art. 94 cpv. 2 Lst un contenuto normativo che travalica il testo di legge. In sostanza, la valorizzazione del contesto paesaggistico a cui accenna il messaggio va quindi semplicemente intesa come un aspetto da verificare nel quadro dell'esame dell'inserimento ordinato ed armonioso delle costruzioni nel paesaggio. Soluzione, questa, che nel caso di un paesaggio degradato e bisognoso di interventi di recupero dei valori originari può semmai comportare l'applicazione un metro di giudizio estetico più severo di quello che può essere dedotto dal contesto territoriale immediatamente circostante. Non essendo data in concreto una simile ipotesi, non mette conto di soffermarsi ulteriormente su tale aspetto.

10. Da respingere - già solo perché immotivate - sono le sommarie censure riproposte in questa sede dai vicini ricorrenti con riferimento agli aspetti ambientali e all'avviso cantonale (ricorso ad n. 13). Essi si limitano in effetti a ribadire l'insufficienza dell'avviso cantonale, che non avrebbe affrontato compiutamente determinati aspetti (emissioni degli impianti tecnici, risparmio energetico, serbatoi per l'olio combustibile, barriere architettoniche, ecc.) e verificato segnatamente il rispetto dei parametri legali. Gli insorgenti non si confrontano tuttavia minimamente con il giudizio impugnato che, sulla base delle risultanze di causa (segnatamente della documentazione prodotta dalle parti rispettivamente delle ulteriori prese di posizione dell'autorità dipartimentale), ha vagliato questi stessi aspetti censurati (cfr. in particolare, ad consid. 2.2.4, 2.2.5, 2.12, pag. 16-18), ritenendo il progetto in questione conforme alle norme concretamente applicabili. Parimenti da respingere, per i motivi di cui si è già detto (cfr. supra 3.4.2) sono le generiche doglianze riferite ai rumori nella fase di cantiere e alle vibrazioni.

11. Immune da violazioni di diritto è infine il giudizio su tasse di giudizio e ripetibili reso dal Consiglio di Stato, che, con unico giudizio, ha accolto parzialmente il primo ricorso interposto dai vicini avverso la licenza edilizia 29 novembre 2011, mentre ha respinto il secondo contro il permesso 5 giugno 2012 per la variante. Al di là della singolare "somma" delle ripetibili complessive, come rileva il ricorrente CO 1, è comunque inequivocabile che il Governo ha addossato ai vicini ricorrenti 4/5 (fr. 1'600.-) della tassa di giustizia, obbligandoli a rifondere - sempre in ragione di metà ciascuno - un identico importo a titolo di ripetibili al resistente, il quale deve loro a sua volta, al pari del municipio, fr. 200.- a questo titolo. Valutata complessivamente, la chiave di riparto delle spese

processuali stabilita dall'Esecutivo cantonale non presta il fianco a critiche. La condizione imposta dal Governo, che ha giustificato il parziale accoglimento di una delle due impugnative e l'imposizione della condizione di cui al dispositivo n. 3, risulta in effetti dettata solo da 4 (muri, rampa d'accesso, posteggi, distanze) delle circa 20 censure sollevate, nelle quali la precedente istanza ha intravisto un'acquiescenza da parte dell'istante in licenza. A maggior ragione vale questa conclusione se si considera poi che una di queste censure (distanze) non era neppure giustificata. Nulla possono invece dedurre dal fatto che una parte delle censure abbia potuto essere evasa mediante la documentazione aggiuntiva prodotta dal ricorrente CO 1, atteso che, anche a fronte di questi complementi, i ricorrenti hanno persistito nelle loro conclusioni e domande di giudizio. 12. 12.1. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso di RI 1 e RI 2 deve essere respinto, mentre va accolto quello inoltrato da CO 1. Il dispositivo n. 3 della decisione governativa è dunque annullato e riformato nel senso che le licenze edilizie 29 novembre 2011 e 5 giugno 2012 in oggetto sono confermate come ai piani prodotti dal ricorrente CO 1 al Governo, con la risposta 20 luglio 2012. 12.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è posta a carico dei ricorrenti RI 1 e RI 2, in solido, i quali rifonderanno inoltre a CO 1, assistito da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.